

Efficacia della riforma Brunetta

La più attuale controversia applicativa che concerne il decreto legislativo 150/2009, (cd riforma "Brunetta") tocca la questione relativa alla sua immediata applicabilità.

Come è noto, il CSA facendo leva sulla lettura del dettato normativo, nonché sulla valenza della autonomia istituzionale del sistema delle Autonomie Locali, avente addirittura rilevanza costituzionale, ha sempre sostenuto che l'applicazione delle norme del D.lgs. 150/2009 non può essere diretta ed immediata ma deve adeguarsi ad un percorso progressivo, da compiersi, nelle materie in cui è previsto, anche tramite il rinnovo dei contratti aziendali.

In ogni caso sembrava evidente che nelle more del progressivo adeguamento normativo e contrattuale continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti, fermo restando che, per Regioni ed Enti locali, entro il 31/12/2011 verranno comunque a decadere tutti i contratti integrativi oggi in essere.

Le disposizioni del D. LGS. 150/09, inoltre, sono direttamente applicabili sino alla emanazione di una esplicita normativa delle Regioni, nelle materie in cui queste ultime hanno competenza.

Chiarito ciò è utile segnalare due recenti pronunciamenti, uno in sede giurisdizionale e l'altro in forma di parere amministrativo.

* * *

1. Dal Tribunale di Torino la prima sentenza che frena l'immediata applicabilità del decreto legislativo 150/09.

Sull'organizzazione del lavoro non sono ammesse fughe in avanti. Restano in vigore, per ora, le vecchie regole.

Per tutto il 2010 e comunque fino all'approvazione dei nuovi contratti di lavoro le amministrazioni pubbliche non potranno modificare unilateralmente le vecchie regole. Dall'organizzazione degli uffici alla gestione della banca delle ore, per esempio, non si potrà fare a meno di quanto stabilito con i sindacati.

A mettere il freno alla voglia di innovazione di alcuni enti pubblici è il Tribunale di Torino che si è pronunciato a favore di alcune confederazioni del p.i. in una vertenza contro l'INPS. E' la prima sentenza, finì ad oggi, che interviene in merito alla riforma della P.A. ed è una decisione destinata certamente a creare un precedente importante.

L'INPS era stato duramente contestato dai sindacati per la nuova gestione dell'organizzazione del lavoro posta in essere dalla direzione del Piemonte. Questa aveva, appunto, disapplicato una serie di regole del vecchio contratto richiamandosi al D.L.vo 150/2009. Il Giudice è stato di diverso avviso in ragione delle norme transitorie indicate dallo stesso Ministro Brunetta. Secondo le norme transitorie i contratti integrativi cessano la loro efficacia al 1° gennaio 2011, i contratti nazionali restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e comunque le regole del decreto si applicano alla tornata contrattuale successiva a quella attuale.

In caso contrario, scrive il Giudice di Torino si sarebbe davanti a un caso di incostituzionalità della legge madre della riforma, ovvero la legge n°150/2009, che nell'indicare le nuove regole contrattuali e di funzionalità dell'amministrazione non può che riferirsi ai contratti futuri ancora da farsi. E' ad essi che si riferisce anche la clausola di nullità di norme pattizie che violano quelle stabilite dal decreto 150.

In merito a questa sentenza il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che è prevista l'emanazione di una circolare, resa d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente complessivamente la contrattazione collettiva integrativa nonché le questioni di diritto intertemporale discendenti dall'applicazione del D.L.vo n°150/2009 , ivi comprese le problematiche relative alle relazioni sindacali .

2. la Corte dei Conti della Lombardia emana un parere che ribadisce che il decreto legislativo 150/09 non è direttamente e immediatamente applicabile.

Le procedure per le progressioni verticali in corso purché già autorizzate in sede di programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale possono essere portate a compimento.

Premesso che in materia di progressioni verticali del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali:

- L'art. 24 del decreto 150/09 dispone che "ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del decreto 150, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
- l'art. 62 del decreto 150/09 (che modifica il comma 1 dell'art. 52 del decreto 165/2001), dispone che "le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso".
- L'art. 31, comma 1 e 4 del decreto 150/09 prevede che le Regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del decreto entro il 31 dicembre 2010.

Premesso altresì che con apposito parere in materia, l'ANCI aveva:

- sottolineato la possibilità da parte degli enti locali di portare a compimento i piani occupazionali già vigenti e deliberati alla data di entrata in vigore del d. lgs. 150/09, realizzando quindi anche le eventuali progressioni verticali già programmate, purché già autorizzate in sede di programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale.
- evidenziato che la norma dell'art. 91, terzo comma del D.lgs. 267/2000, (Testo Unico degli enti locali) che dispone che "gli enti locali possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente "non risultava abrogata né derogata espressamente dal decreto 150/09.

Un recente parere (n. 375/2010) emanato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale Lombardia - che si allega, conferma l'orientamento espresso dall'ANCI, e ribadisce che nelle more dell'adeguamento per le procedure di assunzione in corso, si applica la disciplina vigente (pertanto sono ancora effettuabili le progressioni verticali).

Oltre a ciò, anche la Corte dei Conti sottolinea che l'art. 91, terzo comma del D.lgs. 267/2000 sopra precisato, considerato che in questa materia opera la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico degli enti locali se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni, sottolineando

che le procedure indicate dall'art. art. 91, comma 3 del decreto 267 assumono un carattere assolutamente residuale e limitato a specifiche professionalità.

Questo parere della Corte dei Conti, unitamente alle linee guida fornite dall'ANCI, rappresenta un sostegno importante per chiedere di non bloccare eventuali procedure di progressioni verticali in corso, rispetto alle quali le Amministrazioni invocano, in senso contrario, la diretta e immediata applicabilità delle previsioni del decreto 150/2009.